

N. 13 / 09

RAPPORTO DEL MUNICIPIO SULLA MOZIONE 18 SETTEMBRE 2008 CHE PROPONE
L'AUMENTO DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE AVS

Tenero, 5 ottobre 2009

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Il Municipio ha preso atto del rapporto di maggioranza del 21 settembre 2009 della Commissione della gestione che preavvisa negativamente la mozione, e di quello di minoranza, non datato, che propone invece di accettare integralmente il testo della mozione così come presentato dai mozionanti.

La proposta dei mozionanti consiste nell'aumentare la prestazione complementare comunale AVS, portandola per le persone singole dagli attuali fr. 165.—mensili a fr. 195.--, e per i coniugi dagli attuali fr. 220.— a fr. 250.--. La mozione propone inoltre che questi importi siano indicizzati annualmente al costo della vita. Su quest'ultimo punto la richiesta è superflua, in quanto il Regolamento vigente lo prevede già.

A detta dei mozionanti e della relatrice del rapporto di minoranza, signora Tiziana Matasci, la proposta di aumento riguarda solo le persone beneficiarie di rendita AVS e della prestazione complementare cantonale e non invece quelle che ricevono la rendita AI (con prestazione complementare).

Va puntualizzato anzitutto che anche i beneficiari di rendita AI possono beneficiare della prestazione complementare cantonale, come pure della prestazione complementare comunale. L'articolo 1 del Regolamento vigente, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, precisa infatti che hanno diritto all'aiuto complementare comunale tutte le persone domiciliate da almeno 3 anni nel Comune, al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS/AI.

Nella stessa mozione si indica che beneficiano attualmente di questo contributo 18 persone singole e 5 coppie, includendo quindi anche i beneficiari di rendita AI.

La proposta di aumentare questo contributo ai soli beneficiari della rendita AVS risulta piuttosto singolare. Avremmo infatti un Regolamento che prevede la concessione della prestazione complementare:

- ai beneficiari di rendita AVS per un determinato importo;
- ai beneficiari di rendita AI per un importo inferiore.

Questa proposta provoca tra l'altro una palese disparità di trattamento: verrebbe infatti versato un contributo differenziato a cittadini che hanno medesime disponibilità finanziarie solo per il fatto che sono al beneficio di una rendita AVS piuttosto che di una rendita di invalidità. Giova infatti rilevare che il calcolo che determina il diritto alla prestazione complementare cantonale, e quindi il diritto alla prestazione complementare comunale, è identico sia per i beneficiari di rendita AVS sia per quelli che ricevono la rendita AI.

Segnaliamo che la prestazione complementare cantonale riconosce il seguente fabbisogno vitale minimo annuo, oltre all'importo della pigione e delle spese accessorie (per un massimo di fr. 13'200.—per le persone sole e di fr. 15'000.—per i coniugi e le famiglie) e dei premi di cassa malati:

- per persone sole	fr.	18'140.—
- per coniugi	fr.	27'210.—
- per i primi due figli, ciascuno	fr.	9'480.—
- per i due figli successivi, ciascuno	fr.	6'320.—
- per ogni altro figlio	fr.	3'160.—

Aggiungendo a questi importi il costo della pigione e dei premi di cassa malati, la prestazione complementare cantonale corrisponde circa ai seguenti redditi netti:

- per persone sole	fr.	35'000.—
- per coniugi	fr.	50'000.—
- famiglie con 1 figlio	fr.	60'000.—
- famiglie con due figli	fr.	73'000.—

A differenza dei pensionati che hanno un analogo reddito ma ottenuto dall'AVS o da una pensione, ai beneficiari delle prestazioni complementari sono inoltre garantiti ulteriori vantaggi, come i rimborsi delle partecipazioni mediche, sono esentasse, non pagano l'abbonamento radio-TV e hanno la copertura per le cure dentarie.

Riteniamo quindi che i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI cantonali non siano i più indigenti.

Tra l'altro, la nostra prestazione complementare comunale è tra le più generose del Ticino. Aumentarla ulteriormente sarebbe discriminatorio nei confronti di altre categorie più bisognose. Ci riferiamo ad esempio a quei nuclei familiari (una trentina) che ricevono l'assegno integrativo per i figli (di oltre 3 anni e fino ai 15 anni di età) previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia. Questo assegno non copre infatti il fabbisogno di tutta la famiglia, perché l'importo massimo corrisponde ai limiti minimi di reddito dei figli definiti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.

Un esempio: ragazza nubile con un figlio di 4 anni a carico

Fabbisogno per il calcolo dell'assegno (pigione, cassa malati [al netto del sussidio] e minimo vitale)	fr. 42'000.—
./. entrate (reddito lavoro + alimenti del figlio)	<u>fr. 24'000.—</u>
fabbisogno netto	fr. 18000.—

A differenza della complementare cantonale AVS/AI, che copre l'intero fabbisogno netto, in questo caso l'assegno integrativo sarebbe invece limitato all'importo di fr. 9'480.--.

In conclusione, la proposta dei mozionanti è discriminatoria sia nei confronti dei beneficiari di rendita AI, che riceverebbero, a parità di condizioni, un contributo inferiore rispetto ai beneficiari di rendita AVS, sia nei confronti di chi è costretto a vivere, contrariamente ai beneficiari della prestazione complementare cantonale, al di sotto del minimo vitale.

Per queste ragioni il Municipio invita il Consiglio comunale a voler respingere la mozione.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

f.to Paolo Galliciotti

Il Segretario:

f.to Vittorio Scettrini